



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, ASTORE, MASCITELLI,
DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO e PARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di disciplinare la costituzione e l'organizzazione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.

Esso mira a salvaguardare i principi fondamentali della tutela dei cittadini in un campo delicato quale è quello della sanità, riconoscendo pienamente la professionalità degli operatori del settore.

Dal febbraio del 2006, con l'avvento della legge 1° febbraio 2006, n. 43, si è infatti predisposto che sono professioni sanitarie quelle di cui al titolo del presente disegno di legge ed i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Purtroppo, come molti colleghi sapranno e come sicuramente fanno i tanti operatori delle professioni sanitarie, alla legge n. 43 del 2006 non è mai seguita la decretazione legislativa prevista della delega contenuta all'articolo 4 della legge stessa.

Nonostante la volontà degli schieramenti di maggioranza ed opposizione della scorsa legislatura concretizzatasi nella decisione del procrastinare di diciotto mesi il termine per l'esercizio della delega - inizialmente previsto di soli sei mesi - a distanza di più di due anni, non solo non si è provveduto a disciplinare il settore di cui trattasi ma si è anche lasciata decadere la delega prevista nell'intervento legislativo tutt'ora in vigore.

Sorge quindi la necessità, già sul nascere della XVI legislatura, di prevedere un disegno di legge ordinario, quale quello in oggetto, che definisca esaurientemente le professioni sanitarie, la loro distribuzione in ordini professionali, la corretta collocazione in questi ultimi degli albi professionali.

Si ritiene inoltre necessario prevedere, già in questo disegno di legge, la dislocazione

territoriale degli ordini, gli organi di questi ultimi, le loro attribuzioni, le modalità di elezione, i rapporti tra gli ordini e la pubblica amministrazione.

Si prevede poi di disciplinare gli albi professionali, i requisiti per l'iscrizione al loro interno e le federazioni nazionali degli ordini, con relativi organi e modalità di funzionamento.

L'approvazione di questo disegno di legge permetterà inoltre di ridurre notevolmente il costo dei controlli del nucleo antisofisticazione (NAS) della Guardia di finanza, attualmente altissimo, e solleverà, almeno in parte, le aziende sanitarie locali che non sono in grado di esercitare anche questo compito di controllo, dato che le attività ordinarie assorbono tutte le risorse a loro disposizione.

Il disegno di legge inoltre risolverà definitivamente il problema della rappresentatività delle professioni sanitarie, che si ripete in ogni ambito, con preoccupazione anche dei rappresentanti delle istituzioni: dalle commissioni d'esame fino a quelle relative ai confronti con le istituzioni, creando tensioni e confusioni tra le diverse regioni, tra le diverse aziende sanitarie per il ripetersi di conflitti ingestibili.

Nel dettaglio, il disegno di legge contiene alcune disposizioni di principio afferenti all'elezione degli organi e alla concreta operatività degli ordini, finalizzate a garantire la funzionalità degli stessi e delle relative federazioni. Dette disposizioni avranno compiuta realizzazione con l'emanazione del previsto regolamento di attuazione che conterrà le relative norme di dettaglio.

Ciò premesso, appare opportuno segnalare che le norme proposte incidono sensibilmente sulla legislazione di settore, apportando sostanziali modifiche alle disposizioni vigenti. Difatti, così come previsto dalla

legge n. 43 del 2006, gli esercenti le professioni non costituite in collegi passeranno da un sistema associativo di tipo volontaristico ad uno che prevede l'iscrizione all'albo quale requisito obbligatorio e indispensabile per l'esercizio professionale, sia come lavoratore dipendente sia in forma libero professionale.

Poiché l'attuazione di quanto previsto dal disegno di legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che il reperimento delle risorse necessarie per l'istituzione e il funzionamento degli ordini e delle federazioni delle professioni sanitarie interessate avverrà mediante versamenti effettuati dagli esercenti le stesse, si ritiene di omettere la relativa relazione tecnica.

Passando all'esame degli articoli di cui si compone il provvedimento, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 istituisce gli ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, riconoscendo agli stessi compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino, ferme restando le funzioni proprie delle organizzazioni sindacali. Tale disposizione mira a tenere distinte le funzioni proprie degli ordini da quelle delle organizzazioni sindacali. Viene poi confermata la natura giuridica degli ordini che è quella di enti pubblici non economici, a carattere nazionale, ausiliari dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e organizzativa, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti che devono essere approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che esercita le funzioni di vigilanza.

L'articolo 2 specifica la collocazione che gli ordini avranno nell'ambito delle aree professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e dispone la trasformazione in ordini dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954,

n. 1049, dei collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, prevedendo altresì che spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi saranno a totale carico degli iscritti.

Da segnalare la rivenuta opportunità di inserire il profilo del tecnico ortopedico nell'ordine delle professioni della riabilitazione, data la peculiarità delle attività di recupero funzionale con presidi protesici, così come peraltro previsto nel regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico (di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665) che prevedeva, all'articolo 1, comma 2, lettera b), la collaborazione con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione.

Analogo riferimento era rinvenibile anche nella prima versione del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, che includeva il tecnico ortopedico nella fattispecie delle professioni sanitarie riabilitanti.

Da segnalare infine, sempre in merito all'opportunità di inserire la professione di tecnico ortopedico nell'ordine delle professioni della riabilitazione, che già nella XIII legislatura, la VII commissione della Camera dei deputati (in data 7 marzo 2001) espresse parere favorevole al decreto ministeriale concernente le classi delle lauree universitarie per le professioni sanitarie, con l'osservazione di ritenere la figura del tecnico ortopedico «più propriamente collocata nella classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, piuttosto che nella classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche».

L'articolo 3 disciplina la dislocazione territoriale degli ordini, stabilendo che gli stessi

sono, di norma, istituiti in ogni provincia. Tuttavia, anche in ragione del fatto che la consistenza numerica degli ordini varia a seconda dell'area professionale di riferimento, la norma prevede la possibilità che qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 600 unità, lo stesso può essere costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale. Il provvedimento che dispone quanto sopra dovrà essere un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato dopo aver sentito le federazioni nazionali e gli ordini interessati, e dopo aver preso in esame le ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico rilevanti ai fini della decisione. L'articolo in questione prevede altresì la possibilità che, su richiesta della regione presso cui operano gli ordini, gli stessi possano costituirsi in associazione, denominata «consulta regionale», alla quale verranno affidate competenze in materia di designazione di rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale, e di carattere consultivo nei confronti delle autorità locali per lo studio e l'attuazione di provvedimenti che possono interessare l'ordine. Le spese di funzionamento della consulta saranno a carico degli iscritti agli ordini territoriali interessati.

L'articolo 4 elenca gli organi degli ordini, individuando le seguenti figure:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'assemblea degli iscritti;
- d) il collegio dei revisori contabili.

L'articolo 5 stabilisce quali sono le attribuzioni degli organi, affidando al presidente la rappresentanza legale dell'ordine, il potere di convocare e presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti, e il dovere di sottoporre a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Inoltre, al fine di garantire la costante sussistenza di un rapporto di fiducia fra il consiglio direttivo e i soggetti con funzioni direttive da questo eletti, la norma prevede che, con votazione a maggioranza assoluta, il consiglio direttivo possa revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, provvedendo a nuove elezioni per la loro sostituzione. Al consiglio direttivo vengono inoltre riconosciute alcune importanti attribuzioni, fra cui si segnalano (a titolo esemplificativo), la compilazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi degli iscritti; la vigilanza sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine; la costituzione di una commissione conciliativa cui parteciperanno componenti dell'ordine e rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori con il compito di interporre, ove richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale; il diritto di stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo relativi alla compilazione e alla tenuta degli albi, è prevista la possibilità di ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, mentre per i provvedimenti relativi alla tassa annuale, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti. La norma in questione si occupa inoltre dei revisori contabili, prevedendo, al fine di evitare che le spese per la loro attività sia eccessivamente alta, la possibilità che per gli ordini con un numero di iscritti inferiore a cento le funzioni di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possano essere affidate ad un solo revisore, nonché la possibilità che ordini limitrofi possano eleggere un unico collegio dei revisori contabili. All'assemblea degli iscritti è riconosciuta la competenza a

deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

L'articolo 6 istituisce una commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo. Detta commissione è costituita ed opera in maniera tale da garantire che la stessa giudichi in maniera equa: vengono infatti evitati conflitti d'interesse, mediante la previsione dell'obbligo di astensione dai lavori per i consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato, e di essa non possono far parte coloro i quali si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. Esula dalle materie di competenza della commissione tutto ciò che afferisce a disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, e nei regolamenti in vigore.

L'articolo 7 disciplina le procedure per l'elezione degli organi, secondo il principio che ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dall'ordine. La composizione degli organi collegiali (escluso il collegio dei revisori contabili) varia in base al numero degli iscritti, e viene sancito il principio (che andrà specificato e reso operativo con il successivo regolamento di attuazione) secondo cui ogni iscritto avrà la possibilità di ricorrere contro irregolarità relative alle operazioni di voto. Al fine di rimarcare la necessità che gli organi degli ordini siano soggetti che agiscono nell'esclusivo interesse degli interessi di natura pubblica legati all'esercizio di una professione sanitaria, è sancita l'incompatibilità della carica di componente del consiglio direttivo con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche. L'articolo in questione individua inoltre i principi cui dovrà ispirarsi il regolamento di attuazione nel definire modalità e procedure delle operazioni di voto, prevedendo che il sistema elettorale sia su base proporzionale, e che vi parteci-

pino più liste concorrenti con una soglia di sbarramento fissata al 10 per cento.

L'articolo 8, si occupa dello scioglimento dei consigli direttivi, prevedendo che gli stessi devono essere sciolti, previa diffida, quando non siano in grado di funzionare regolarmente. La proposta di scioglimento deve essere avanzata dal consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che devono deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. Lo scioglimento deve essere disposto mediante decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che, al fine di evitare vuoti gestionali, deve contestualmente nominare una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine, cui spettano tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.

L'articolo 9 si occupa dei rapporti fra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari, prevedendo che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro, gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'articolo 10, nel disciplinare i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, evidenzia lo stretto legame sinergico che deve sussistere tra formazione ed esercizio professionale, stabilendo, fra l'altro, che gli unici titoli che danno diritto all'iscrizione all'albo sono quelli universitari e quelli ad essi equipollenti. L'articolo in questione fa poi espresso richiamo alla normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento, che disciplina l'esercizio professionale in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. Atteso il considerevole ricorso che in questi anni si è fatto a profes-

sionisti sanitari provenienti da Paesi non comunitari, l'articolo in questione fa salva la normativa in materia di ingresso e soggiorno dello straniero e poi, ponendo l'accento sulla necessità che i titoli in possesso dei professionisti ora citati siano sottoposti al vaglio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce che per i cittadini non appartenenti ad un Paese dell'Unione europea l'iscrizione all'albo è, comunque, subordinata al riconoscimento del titolo effettuato secondo la normativa vigente. Viene poi ribadita, al comma 4, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo ai fini dell'esercizio professionale.

L'articolo 11, in considerazione del fatto che, negli anni, i percorsi formativi che si concludevano con l'acquisizione di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria hanno subito diverse modifiche, prevede che taluni titoli, riconosciuti equivalenti in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, diano il diritto di iscriversi all'albo ai rispettivi possessori. A tal proposito, ai fini del riconoscimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene recepito l'accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, e sono individuate le procedure per l'adozione dei provvedimenti di equivalenza.

L'articolo 12 elenca i casi al ricorrere dei quali è disposta la cancellazione dall'albo, prevedendo, a garanzia dell'iscritto, che per taluni di essi la cancellazione non possa essere pronunciata se non previa audizione dell'interessato, cui viene altresì riconosciuta la facoltà di proporre memorie scritte o di chiedere che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni.

L'articolo 13 istituisce le federazioni nazionali che riuniscono gli ordini professio-

nali. Le federazioni nazionali hanno sede in Roma e i loro organi sono: il presidente, il consiglio nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori contabili.

L'articolo 14 si occupa del consiglio nazionale, stabilendo che sono membri di diritto dello stesso i presidenti dei rispettivi ordini e commissioni di albo, e stabilendo altresì che qualora un ordine provinciale o un albo professionale abbia un numero di iscritti superiore a 10.000, il membro risultato eletto nel consiglio direttivo che abbia raccolto un numero di voti eguale o superiore al 30 per cento partecipa di diritto al consiglio nazionale in misura proporzionale ai voti conseguiti. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della rispettiva federazione, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare, in rapporto al numero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della federazione. Spetta poi al consiglio nazionale l'elezione del collegio dei revisori contabili, la cui composizione ricalca quella dei collegi che operano presso gli ordini.

L'articolo 15, assegna ai comitati centrali la direzione delle rispettive federazioni. I comitati centrali durano in carica tre anni, e il numero dei componenti varia in base al numero di iscritti ai rispettivi ordini. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Analogamente a quanto previsto per i consigli direttivi, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Al fine di semplificare l'attività di gestione delle federazioni, l'articolo in questione prevede che il comitato centrale possa delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato. Al fine di tutelare tutte le professioni che fanno riferimento ad una determinata federazione, il comma 5 dell'articolo stabilisce che presso la federazione

è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. Detta commissione esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima. Il comma 6 dell'articolo 15 elenca le attribuzioni del comitato centrale, fra le quali vi sono: la rappresentanza della categoria a livello nazionale; la vigilanza, sempre a livello nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni; la designazione di rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale; l'emanazione, previa consultazione con gli ordini, del codice deontologico; l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini. Contro i provvedimenti da ultimo citati, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 16 stabilisce che il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale.

L'articolo 17 prevede, per lo scioglimento del comitato centrale, principi e procedure analoghi a quelli visti per l'articolo 8, relativamente allo scioglimento del consiglio direttivo.

L'articolo 18 indica i principi cui dovranno attenersi gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni. Detti principi, che sono anzitutto quelli costituzionali, mirano a garantire la democraticità nella gestione degli ordini, la garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive, la trasparenza nella gestione nonché la reale partecipazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo.

L'articolo 19 prende in considerazione l'ipotesi che, al ricorrere di taluni presupposti, da valutare con riferimento ad elementi di

natura storica, demografica o territoriale, potrebbe essere necessario procedere ad una riorganizzazione territoriale degli ordini, e rinvia al successivo regolamento di attuazione per la definizione delle relative procedure. Esso stabilisce comunque che detta riorganizzazione deve essere disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della maggioranza assoluta degli iscritti riuniti in assemblea e previo parere della federazione nazionale.

L'articolo 20, in ottemperanza ad uno specifico punto della legge 1° febbraio 2006, n. 43, prevede che una professione sanitaria possa costituirsi in ordine autonomo al ricorrere di determinate condizioni. Dette condizioni sono individuate in maniera tale da contemperare tanto le esigenze della professione che vorrebbe divenire ordine autonomo, quanto quelle della o delle professioni che, appartenenti al medesimo ordine della prima, continuerebbero a far parte dello stesso successivamente all'uscita della professione che si costituisce in ordine autonomo. La costituzione del nuovo ordine è sancita da un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Viene altresì previsto che gli oneri per la costituzione del nuovo ordine sono a carico degli iscritti a quest'ultimo.

L'articolo 21, dopo aver sancito che ai professionisti interessati dal decreto proposto si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, «Ri-costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», stabilisce che la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni interessate dal disegno di legge, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per ciascuna professione e da

otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni.

L'articolo 22 stabilisce che entro un mese dalla data di entrata in vigore del disegno di legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina per ciascuno degli ordini e degli albi, una commissione straordinaria, con l'incarico di amministrare gli ordini fin quando non saranno eletti i consigli direttivi. Detta commissione è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali. Detta norma non si applica alle professioni già costituite in collegi, per le quali gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

L'articolo 23 è una norma analoga alla precedente, relativa però alle federazioni nazionali, per la cui amministrazione il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina con proprio decreto, per ciascuna delle categorie professionali interessate dal disegno di legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le rispettive federazioni, e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali.

L'articolo 24 detta una norma di carattere transitorio finalizzata a garantire il regolare funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nel periodo di prima applicazione del disegno di legge e nelle more dell'acquisizione delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali. A tal proposito è previsto che, per il tempo di cui sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, si provvederà ad integrazione la composizione della Commissione centrale

per gli esercenti le professioni sanitarie. Ai fini della formulazione della proposta, le associazioni professionali maggiormente rappresentative di cui alla tabella contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, come sostituita dal decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006, dovranno comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le designazioni della componente professionale.

L'articolo 25 stabilisce che per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle norme vigenti.

L'articolo 26 estende le norme di cui al disegno di legge anche alle professioni sanitarie che verranno individuate e normate in futuro con la procedura di cui all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

L'articolo 27 impegna il Governo ad emanare, entro sei mesi giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un regolamento di attuazione che definisca nel dettaglio e consenta la concreta attuazione dei principi contenuti nel decreto stesso. Fino all'entrata in vigore del regolamento, agli ordini di nuova costituzione si applicheranno le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

L'articolo 28 è una norma di rinvio, ai sensi della quale per quanto non previsto dal disegno di legge, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge n. 561 del 1956.

L'articolo 29 consta di due disposizioni abrogative di parti della legge n. 43 del 2006. La prima di una «congiunzione» all'articolo 3, la seconda dell'articolo 4 contenente la delega al Governo ormai scaduta.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 1.

(Istituzione degli ordini)

1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino.

2. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, a carattere nazionale, ausiliari dello Stato, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione adottando lo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Gli statuti sono predisposti ai sensi dell'articolo 18 e sono approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che esercita la funzione di vigilanza sugli ordini.

Art. 2.

(Aree professionali)

1. Gli ordini operano nell'ambito delle aree professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

2. Nell'ambito dell'area delle professioni della riabilitazione sono istituiti i seguenti ordini:

a) l'ordine delle professioni della riabilitazione, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

1) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665;

2) albo della professione sanitaria di podologo, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666;

3) albo della professione sanitaria di logopedista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742;

4) albo della professione sanitaria di ortottista - assistente di oftalmologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743;

5) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56;

6) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182;

7) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136;

8) albo della professione sanitaria di educatore professionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520;

b) l'ordine della professione sanitaria di fisioterapista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, presso il quale è istituito l'albo dei fisioterapisti.

3. Nell'ambito dell'area delle professioni tecnico-sanitarie sono istituiti i seguenti ordini:

a) l'ordine delle professioni tecnico-sanitarie, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

1) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667;

2) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668;

3) albo della professione sanitaria di dietista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744;

4) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183;

5) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316;

6) albo della professione sanitaria di igienista dentale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137;

b) l'ordine della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, presso il quale è istituito l'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

4. Nell'ambito dell'area delle professioni tecniche della prevenzione è istituito l'ordine delle professioni tecniche della prevenzione presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, disciplinata dal regola-

mento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1998, n. 58;

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.

5. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e alla legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono trasformati in ordine professionale delle professioni sanitarie infermieristiche, che opera nell'ambito dell'area professionale delle professioni infermieristiche. Presso l'ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di infermiere, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739;

b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70.

6. I collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sono trasformati in ordine professionale della professione sanitaria di ostetrica e di ostetrico, che opera nell'ambito dell'area della professione ostetrica. Presso l'ordine è istituito l'albo della professione sanitaria di ostetrica e di ostetrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740.

7. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e alla legge 31 gennaio 1983, n. 25, sono trasformati in ordine professionale della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, che opera nell'ambito dell'area professionale delle professioni tecnico-sanitarie. Presso l'ordine è isti-

tuito l'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746.

8. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi sono a totale carico degli iscritti.

Art. 3.

(Dislocazione territoriale)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 600 unità, l'ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le rispettive federazioni nazionali e gli ordini interessati, può disporre, con proprio decreto, la modifica delle circoscrizioni, scorporando un ordine o accorpando più ordini, tenuto conto del numero degli iscritti e della sussistenza di ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico.

3. Su richiesta di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli ordini di cui alla presente legge. Alla consulta sono conferite le funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)* e *f)* nei rapporti con l'amministrazione regionale. Lo statuto della consulta è approvato dalla maggioranza degli ordini interessati e il consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla federazione nazionale e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le spese di funzionamento sono a carico degli ordini territoriali interessati.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi degli ordini professionali:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'assemblea degli iscritti;
- d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

(Attribuzioni degli organi)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ordine, convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e sottopone a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.

2. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Per la revoca il consiglio delibera a maggioranza assoluta. Deliberata la revoca il consiglio, mediante nuova elezione, provvede alla sostituzione del soggetto revocato. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.

3. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare, tenere, aggiornare gli albi degli iscritti e pubblicarli entro il 31 marzo di ogni anno;

b) curare l'osservanza dell'ordinamento professionale e delle disposizioni concernenti la professione;

c) vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine;

d) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

e) favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;

f) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine;

g) costituire una commissione conciliativa, disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 27, composta da componenti dell'ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, ivi comprese valutazioni di spese e onorari, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

h) interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitari per questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, esprimendo il suo parere sulle controversie stesse;

i) stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine.

4. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nelle materie di cui alla lettera a) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nella materia di cui alla lettera i), chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti.

6. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme che regolano l'attività dell'ente nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione desumibili dal codice civile, con particolare riferimento all'assetto orga-

nizzativo e contabile adottato dall'ente ed al suo funzionamento. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Negli ordini territoriali con numero di iscritti inferiore a cento le funzioni di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possono essere affidati ad un solo revisore. Ai fini del contenimento dei costi, più ordini limitrofi possono eleggere un unico collegio dei revisori contabili.

7. L'assemblea degli iscritti è convocata almeno un mese prima dello svolgimento della seduta e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni albo, la commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore.

2. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

3. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regola-

mento di cui all'articolo 27 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

Art. 7.

(Elezione degli organi)

1. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dall'ordine. Il mandato dura tre anni a far data dall'insediamento.

2. Il consiglio direttivo è composto di tredici membri, se gli iscritti all'ordine non superano i cinquecento; di quindici se gli iscritti all'ordine superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento; di ventuno se gli iscritti all'ordine superano i mille e cinquecento.

3. È garantita ad ogni iscritto, in merito ai reclami o alle irregolarità relative alle operazioni di voto, la possibilità di ricorrere secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27.

4. Il consiglio dura in carica tre anni, e le procedure per la sua rielezione devono essere attivate entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno un mese prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito *internet* dell'ordine. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

5. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche.

6. Nella medesima sessione in cui è eletto il consiglio direttivo, sono eletti i componenti del collegio dei revisori contabili scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. Ogni collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente.

7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 27 sono stabiliti le modalità e le procedure elettorali nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) elezione a scrutinio segreto;
- b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli iscritti senza distinzioni di albo di appartenenza;
- c) elezione del consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al 10 per cento o con premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli ordini, al fine di garantire la governabilità dell'ente;
- d) presentazione della lista, ai fini della sua ammissibilità, da un numero di iscritti triplo rispetto a quelli da eleggere e previsione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, che sono tratti dagli albi di appartenenza;
- e) individuare gli eletti, per ciascuna lista, a partire da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine decrescente a partire da coloro che appartengono agli albi con il maggior numero di iscritti, assicurando comunque la presenza nel consiglio di almeno un iscritto per ogni albo;
- f) prevedere, se nessuna lista è presentata, che tutti gli iscritti siano eleggibili;
- g) prevedere di effettuare le operazioni di voto, da svolgersi nell'arco di tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con possibilità di istituire seggi decentrate. La votazione è valida quando abbia partecipato almeno un decimo degli iscritti;

h) assicurare da parte dell'ordine la tempestiva informazione circa le liste;

i) prevedere il riconoscimento dell'elettorato, attivo e passivo, agli iscritti in regola con i contributi;

l) prevedere l'esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali.

8. Il ricorso avverso i risultati delle elezioni è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro tre mesi.

Art. 8.

(Scioglimento del consiglio direttivo)

1. I consigli direttivi possono essere sciolti, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che deve deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di inerzia da parte del consiglio nazionale provvede d'ufficio il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il comitato centrale delle relative federazioni.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la rispettiva federazione nazionale. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio direttivo si procede alle nuove elezioni.

Art. 9.

(Rapporti tra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari)

1. Gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro.

2. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.

CAPO II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 10.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 è necessario:

a) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo di studio universitario o titolo equipollente ed essere abilitato all'esercizio professionale, salvo quanto disposto dall'articolo 11;

e) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine. Per i soggetti di cui al comma 3 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'ordine.

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione all'albo devono aver ottenuto l'autorizzazione o il riconoscimento dei titoli, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.

3. Fatta salva la normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, per i cittadini non appartenenti ad un Paese dell'Unione europea l'iscrizione all'albo è, comunque, subordinata al riconoscimento del titolo effettuato secondo la normativa vigente.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

Art. 11.

(Titoli equivalenti)

1. Hanno diritto di iscriversi all'albo professionale i possessori di titoli riconosciuti equivalenti in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è recepito l'accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, e sono individuate le procedure per l'adozione dei provvedimenti di equivalenza.

Art. 12.

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo è dichiarata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali o del Procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- a) perdita della cittadinanza italiana o comunitaria o del godimento dei diritti civili;
- b) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto, salvo quanto disposto dal comma 3;
- c) trasferimento ad altro ordine;
- d) trasferimento del domicilio professionale in altra circoscrizione;
- e) rinuncia all'iscrizione;
- f) annullamento o comunque cessazione degli effetti del riconoscimento di cui al comma 3 dell'articolo 10;
- g) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

2. La cancellazione, tranne i casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non può essere pronunciata se non previa audizione dell'interessato, che ha facoltà di proporre memorie scritte o di chiedere che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni.

3. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1, il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta e continuando a versare i dovuti contributi, l'iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza.

CAPO III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 13.

(Istituzione)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Sono organi delle federazioni nazionali:

- a) il presidente;

- b) il consiglio nazionale;
- c) il comitato centrale;
- d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 14.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e commissioni di albo e dai membri eletti di cui al comma 2.

2. Nel caso in cui in un ordine provinciale un albo professionale abbia un numero di iscritti superiore a 10.000, il membro risultato eletto nel consiglio direttivo che abbia raccolto un numero di voti eguale o superiore al 30 per cento partecipa di diritto al consiglio nazionale in misura proporzionale ai voti conseguiti.

3. Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione su proposta del comitato centrale.

4. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.

5. Il consiglio nazionale elegge il collegio dei revisori contabili, avente la medesima composizione e funzioni dei collegi operanti presso gli ordini.

Art. 15.

(Comitato centrale)

1. Le federazioni sono dirette da un comitato centrale, che dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri se gli iscritti ai rispettivi ordini non superano le 50.000 unità, da tredici membri se superano le 50.000 unità.

2. I comitati centrali sono eletti dal consiglio nazionale entro i primi sei mesi del-

l'anno successivo alla elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Ciascun ordine dispone di un voto per ogni 100 iscritti e frazione di 100 iscritti al rispettivo albo.

3. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dagli ordini.

4. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato.

5. Presso la federazione è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. La commissione è composta da tre membri eletti dai consiglieri degli ordini appartenenti all'albo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 27. Il comitato centrale convoca la commissione che esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima.

6. Al comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:

a) rappresentare la categoria a livello nazionale;

b) vigilare, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

c) vigilare sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento professionale;

d) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini;

e) promuovere e favorire, a livello nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 5;

f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;

g) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini;

h) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 5;

i) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini;

l) emanare il codice deontologico, previa consultazione con gli ordini, al fine di assicurare il corretto esercizio della professione nell'interesse della collettività e a presidio del decoro e prestigio della professione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;

m) esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei consiglieri degli ordini;

n) garantire l'amministrazione della federazione nazionale;

o) concorrere alla determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;

p) garantire una corretta informazione circa le modalità di esercizio della professione.

7. Contro i provvedimenti adottati ai sensi della lettera i) del comma 6 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16.

(Presidente della federazione nazionale)

1. Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 17.

(Scioglimento del comitato centrale)

1. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine della provincia. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede alle nuove elezioni.

Art. 18.

(Principi degli statuti)

1. Gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni si attengono al rispetto dei principi costituzionali, e ai seguenti principi:

- a) democraticità;
- b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
- c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale partecipazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;
- d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
- e) trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso l'esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intraprese d'ufficio che ad impulso di parte;
- f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri enti pubblici e con i cittadini;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.

CAPO IV

DELLA COSTITUZIONE DI UN UNICO ORDINE PER PIÙ PROVINCE E DELLA COSTITUZIONE DI UN ORDINE SPECIFICO PER UNA PROFESSIONE SANITARIA

Art. 19.

(Accorpamento degli ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 27 è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della maggioranza assoluta degli iscritti riuniti in assemblea e previo parere della federazione nazionale.

Art. 20.

(Istituzione di un ordine autonomo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, per la costituzione di un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla presente legge devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) la professione che chiede di costituirsi in ordine deve avere non meno di 20.000 iscritti ai propri albi, ed essere presente con un numero minimo di 500 operatori in almeno diciotto regioni;

b) gli iscritti agli altri albi della federazione di origine non devono essere inferiori alle 20.000 unità;

c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo deve essere adottata dalla maggioranza degli iscritti agli albi della professione;

d) deve essere acquisito il parere della federazione nazionale.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la procedura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine.

3. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti agli albi dell'ordine di cui faceva parte la professione che si costituisce in ordine autonomo, che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario.

4. Successivamente all'istituzione del nuovo ordine, si provvede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli organi rappresentativi dell'ordine di cui faceva parte la professione costituita in ordine autonomo.

5. All'albo di nuova costituzione si applicano tutte le disposizioni della presente legge.

6. Gli oneri per la costituzione del nuovo ordine sono a totale carico degli iscritti al nuovo ordine.

CAPO V

DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 21.

*(Estensione della giurisdizione
della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie)*

1. Ai professionisti di cui al presente decreto legislativo si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Ai fini di cui al comma 1 la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all'articolo 2, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per ciascuna professione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

*(Commissione per l'amministrazione
temporanea degli ordini)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina per ciascuno degli ordini e degli albi, una commissione straordinaria, con l'incarico di amministrare gli ordini e gestire il bilancio provvisorio fin quando non saranno eletti i consigli direttivi. Per il reperimento dei fondi necessari si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *i*). L'elezione dei consigli direttivi ha luogo non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali.

3. La Commissione si occupa dell'organizzazione e dello svolgimento delle operazioni di voto per la prima elezione dei consigli direttivi.

4. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

Art. 23.

(Commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina con proprio decreto e per ciascuna delle categorie professionali di cui alla presente legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le federazioni nazionali e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali. Tali elezioni hanno luogo non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27.

2. Per le professioni già costituite in federazioni, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

Art. 24.

(Norma transitoria concernente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. In prima applicazione della presente legge e nelle more dell'acquisizione delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli

esercenti le professioni sanitarie. Ai fini della formulazione della proposta, le associazioni maggiormente rappresentative di cui alla tabella contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, come sostituita dal decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006, comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le designazioni della componente professionale.

Art. 25.

(Gestioni previdenziali)

1. Per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle norme vigenti.

Art. 26.

(Professioni sanitarie di nuova costituzione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle professioni sanitarie di nuova costituzione. A tal fine il decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante l'individuazione del nuovo albo professionale indica l'ordine in cui confluiscono gli esercenti la neoistituita professione.

Art. 27.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento di esecuzione contenente le norme relative alle modalità di elezione dei componenti dei consigli direttivi degli ordini e dei comitati centrali delle fede-

razioni nazionali, alla composizione e modalità di funzionamento delle commissioni conciliative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce che gli statuti degli ordini regolino in tutto o in parte le previsioni di cui al medesimo comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 28.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. Alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, la parola «anche» è soppressa;
- b) l'articolo 4 è abrogato.